



Dott. UGO BARRESI
NOTAIO

VERBALE DI ASSEMBLEA

N.66413 di repertorio

N.16022 di raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

Addì ventotto luglio duemilasedici.

(28 luglio 2016)

In Trapani, via Libica s.n. nei locali della sede dell'infrascritta società.

Alle ore sedici e minuti cinque.

Innanzi a me Dottor Ugo Barresi, Notaio con sede in Trapani, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,

E' PRESENTE

il signor:

- **Randazzo Giuseppe**, nato a Trapani il giorno 1 maggio 1959, residente a Trapani, via Formica n.13, italiano, codice fiscale RND GPP 59E01 L331A.

La suddetta parte comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara innanzitutto che è stata convocata con lettere del giorno diciotto luglio duemilasedici (18.07.2016), in questo luogo, per oggi alle ore sedici, in prima convocazione, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2016, in questo stesso luogo, alla stessa ora, l'assemblea della società per azioni con socio unico "**A.T.M. S.p.A. Trapani (ex SAU/Trapani)**", con sede in Trapani, via Libica s.n., con capitale sociale di Euro 1.291.142,00 (unmilione duecentonovantunmila centoquarantadue virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani e codice fiscale 01805620810 e iscritta al numero TP - 102128 del Repertorio Economico Amministrativo della C.C.I.A.A. di Trapani; per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- Modifica dello Statuto "A.T.M. Trapani (ex Sau Trapani) socio unico" in recepimento normativa sui controlli analoghi. Approvazione testo definitivo.

Detta parte comparente mi chiede quindi di redigere il verbale di quanto verrà deliberato dall'assemblea.

Io notaio, aderendo a tale richiesta, do atto di quanto segue.

Assunta la presidenza nella sua qualità di Amministratore Unico la parte comparente Randazzo Giuseppe constata e fa constare che sono qui presenti e riuniti in assemblea:


- lui stesso quale Amministratore Unico;

- per la compagine sociale, l'unico socio rappresentante l'intero capitale sociale, per complessive unmilione duecentonovantunmila centoquarantadue (1.291.142) azioni ordinarie di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna;

- per il Collegio Sindacale, il Presidente Naso Giovanni e i componenti Cappabianca Davide e Impellizzeri Leonardo;

e ciò come risulta dal foglio di intervento alla presente assemblea, firmato da tutti gli intervenuti, che al presente atto si allega segnato di lettera "A", omessane la lettura per dispensa della parte comparente.

A questo punto il Presidente dell'Assemblea, premesso che i certificati azionari rappresentanti il capitale sociale non sono stati emessi nemmeno in parte, dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; che la presente assemblea è regolarmente costituita, in conseguenza della regolarità e tempestività della convocazione e della quantità del capitale sociale rappresentato; nonché, ove occorra, anche in forma totalitaria e, quindi, che



tale assemblea può validamente deliberare sull'ordine del giorno che mette in discussione.

Passando allo svolgimento dell'unico punto posto all'ordine del giorno il Presidente propone all'Assemblea la modifica da apportare allo Statuto Sociale per meglio adeguarlo alle disposizioni in recepimento alla normativa sui controlli analoghi e più precisamente aggiungendo allo Statuto Sociale prima dell'articolo 33 un nuovo articolo intitolato "Art. 32 bis - Controllo dei Servizi in House", illustrandone il contenuto e dando lettura all'Assemblea stessa della nuova stesura dello Statuto Sociale dopo la modifica.

L'Assemblea dopo breve discussione, e sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità delibera di approvare la modifica da apportare allo Statuto Sociale come proposta dal Presidente.

La parte comparente mi esibisce la redazione dello Statuto Sociale aggiornata alle suddette modifiche, che al presente atto si allega segnata di lettera "B", omessane la lettura per dispensa del comparente.

A questo punto, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea si scioglie alle ore sedici e minuti venticinque.

La parte comparente, nella qualità, preso atto dell'informativa avutane per iscritto da me Notaio ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, consente il trattamento dei dati personali, autorizzandone la comunicazione a tutti gli uffici competenti e la loro conservazione, anche oltre i termini di legge, solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali consequenziali.

Questo atto, da me notaio ricevuto per richiesta del comparente, è stato da me letto al comparente medesimo che lo ha approvato.

Scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte di mio pugno su quattro facciate di un foglio.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti trenta.

F.to: Giuseppe Randazzo

F.to: Not. Ugo Barresi L.S.


**ALLEGATO "A" AL N.66413 DI REPERTORIO
ED AL N.16022 DI RACCOLTA
FOGLIO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA DELLA SOCIETA':
"A.T.M. S.p.A. Trapani (ex SAU/Trapani)"**
con sede legale in Trapani, via Libica s.n.;
del giorno 28 luglio 2016.

COMUNE DI TRAPANI
F.to: Damiano Vito

AMMINISTRATORE UNICO
F.to: Giuseppe Randazzo

COLLEGIO SINDACALE
F.to: Giovanni Naso
F.to: Leonardo Impellizzeri
F.to: Davide Cappabianca

F.to: Giuseppe Randazzo
F.to: Not. Ugo Barresi L.S.



**ALLEGATO "B" AL N.66413 DI REPERTORIO
ED AL N.16022 DI RACCOLTA
AZIENDA TRASPORTI E MOBILITA' - TRAPANI
- SPA
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'**

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

1. E' costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e dell'art. 2328 Cod. Civ. Una società per azioni con unico socio, denominata " Azienda Trasporti e Mobilità - Trapani Spa (ex SAU).
2. In qualsiasi momento potrà essere costituita la pluralità dei soci.
3. Fintantoché la società avrà un unico socio, negli atti e nella corrispondenza essa verrà così indicata : A.T.M. SPA - Trapani (ex SAU/Trapani) socio unico.

Art. 2 - Sede


1. La società ha sede in Trapani
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire nel territorio nazionale e di sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze), nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune sopra indicato. E' di competenza dell'Assemblea Straordinaria la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in un comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - Domicilio Soci

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 - Oggetto

1. La società ha per oggetto :
 - a) La gestione del trasporto pubblico collettivo attuato in ogni forma e con qualsiasi mezzo, e di ogni altra attività, anche strumentale, connessa e/o complementare alla mobilità ed al traffico ivi compresi anche i servizi di manutenzione e riparazione di parchi rotabili di qualsiasi tipologia, per conto proprio e di terzi e la gestione e la vendita di ricambi.
 - b) L'organizzazione e la gestione dei servizi relativi alla viabilità ed al traffico quali la rimozione coatta dei veicoli, i parcheggi, la sosta tariffata, i semafori, la segnaletica stradale, i sistemi di controllo degli accessi e dei transiti, il *road pricing* ed ogni altra attività connessa.
 - c) L'apposizione di cartellonistica pubblicitaria e la rimozione di cartellonistica abusiva.
 - d) La società potrà espletare funzioni di agenzia del comune per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio comunale.
2. La società può realizzare e gestire le attività di cui sopra, anche al di fuori dell'ambito territoriale di Trapani, direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, anche a seguito di richiesta di



- terzi, siano essi pubblici o privati anche non soci.
3. Con riferimento alle attività sopra elencate si precisa che quelle riservate dalla legge alla esplicita competenza dei Comuni, la SPA potrà svolgere solo su apposita ed espressa delega di quest'ultimi.
 4. La società, per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, potrà operare direttamente ed avvalersi di terzi.
 5. Per la realizzazione delle attività sopra descritte, potrà effettuare studi, progettazioni ricerche tecnologiche e consulenze amministrative, tecniche, organizzative, finanziarie e gestionali ad Enti Pubblici e privati, provvedere alla progettazione ed alla costruzione degli impianti destinati all'esercizio dell'attività propria, direttamente o tramite affidamento a terzi nel rispetto delle norme di legge.
 6. Nell'ambito dell'oggetto sociale la società potrà compiere qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, commerciale, bancaria, industriale e tecnica, necessaria ed utile ai propri scopi, compresa l'assunzione di finanziamenti e mutui passivi, anche ipotecari, potrà richiedere contributi, prestare garanzie e fidejussioni in favore proprio ed anche di terzi nonché promuovere e costituire od assumere partecipazioni, sia direttamente che indirettamente, in società, consorzi o enti in genere, sia italiani che esteri aventi scopi affini o connessi al proprio.
 7. Le società controllate non potranno creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della società controllante.
 8. La società per il raggiungimento dell'oggetto sociale e delle attività comunque ad esso connesse, può anche far parte di associazioni di imprese, assumere appalti, affidare lavori e servizi, gestire beni, complessi di beni e strutture di terzi e potrà compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, immobiliare e finanziario, inclusa la cessione di ipoteche su beni sociali e la prestazione in garanzie in genere, anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
 9. La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
 10. La società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

Art. 5 - Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2040.
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

TITOLO II
CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E
FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 6 Capitale Sociale

1. Il capitale sociale e di euro **1.291.142,00**

espressamente.

Art. 8 - Versamenti

1. L'organo amministrativo provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla gazzetta ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. da inviare entro lo stesso termine.
2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo, in misura pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.
3. La società, inoltre, potrà esercitare contro gli azionisti morosi ogni diritto od azione a norma di legge.

Art. 9 - Azioni

1. Le azioni sono, nominative ed indivisibili . Ogni azione dà diritto ad un solo voto.
2. In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno il diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni possedute.
3. L'offerta di opzione deve essere depositata presso il registro delle imprese, a norma dell'art. 2441 secondo comma C.C.. Contestualmente l'organo amministrativo della società invia a ciascun socio un avviso a mezzo raccomandata con l'invito ad esercitare il proprio diritto di opzione. I soci hanno diritto a non meno di trenta giorni a far tempo dalla data di pubblicazione dell'offerta per esercitare i loro diritti di opzione.
I soci che esercitano il loro diritto di opzione hanno anche il diritto, a condizione che ne facciano richiesta contestualmente all'esercizio del diritto di opzione, di sottoscrivere, in proporzione alle azioni rispettivamente detenute, le azioni rimaste inoperte, a termini e secondo le modalità previste dalla legge e dalla delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale. Ove gli interessi della società lo richiedano, i diritti di opzione possono venire esclusi o limitati dalla delibera dell'assemblea dei soci che autorizza l'aumento di capitale.
4. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, a termini della delibera dell'assemblea dei soci che ha autorizzato l'aumento di capitale, devono essere pagate con conferimento in natura.
5. Le azioni possono essere intestate soltanto a persone giuridiche sia pubbliche che private.

Art. 10 - Cessione - Opzione - Prelazione


1. Qualora un socio intenda cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione delle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata A.R. , informare l'organo amministrativo, specificando nella comunicazione il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita.
2. L'organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i

soci entro 45 giorni dal ricevimento della offerta mediante apposito annuncio pubblicato sulla gazzetta ufficiale della Repubblica o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. .

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, debbono manifestare, a mezzo lettera di raccomandata A.R. indirizzata all'organo amministrativo, la propria incondizionata volontà ad acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti, entro 20 giorni dal ricevimento o dalla pubblicazione della comunicazione di cui al comma precedente. L'organo amministrativo, entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, provvederà a sua volta a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo raccomandata A.R., delle proposte di acquisto pervenute, assistite da diritto di prelazione.
4. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti di opzione offerti verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.
5. Nel caso in cui il corrispettivo indicato per la cessione sia considerato eccessivo da parte di chi intende esercitare la prelazione, il corrispettivo stesso sarà determinato d'accordo tra le parti, oppure ricorrendo al giudizio di un collegio arbitrale previsto dall'art. 33 del presente Statuto, la cui decisione dovrà essere pronunciata entro il termine di cui al quarto comma dello stesso articolo. Il collegio arbitrale inoltre fisserà le modalità con cui la parte cessionaria dovrà versare il prezzo.
6. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili, purché a condizione non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto disposto al successivo comma ed all'art. 11 del presente Statuto.
7. L'efficacia dei trasferimenti delle azioni e dei diritti di opzione nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte dell'organo amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, per il Comune di Trapani, e comunque per la partecipazione pubblica locale, della maggioranza delle azioni di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente Statuto.
8. Quanto disposto per la cessione delle azioni è applicabile anche alla cessione dei diritti di opzione.

Art. 11 - Efficacia delle cessioni

1. La cessione a terzi non soci delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti non produrrà effetti nei confronti della società, se non con il preventivo assenso dell'Assemblea dei Soci, che potrà essere negato nel caso di violazione dell'art. 6 terzo comma, del presente Statuto.
2. Il consenso alla suddetta cessione a terzi non soci potrà, inoltre, essere legittimamente rifiutato :
 - a) a soggetti che si trovino in posizione di concorrenza o di conflitto di interessi con la Società;
 - b) a soggetti che non abbiano un curriculum economico-finanziario soddisfacente sotto il profilo della solvibilità



nonché dell'attitudine all'osservanza delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 C.C.;

- c) a soggetti che risultino insolventi o inadempienti ad obblighi ed impegni, specie se contratti nei confronti di Enti Pubblici o nei confronti dei quali siano pendenti procedure concorsuali;
 - d) a soggetti che rivestano qualità tali che la loro presenza nella compagine sociale possa risultare pregiudizievole per la società o possa in ogni modo coinvolgere la stessa nella dinamica di flussi finanziari di origine illecita;
 - e) a soggetti che si trovino sottoposti a procedimenti penali in corso o che abbiano riportato condanne per reati concorsuali, nonché provvedimenti per misure di prevenzione, indagini, sequestri, od altri provvedimenti di cui alla legge n. 1175 del 31/5/1965 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai fini del "consenso" di cui ai punti 1 e 2, il Socio che intenderà trasferire a terzi non soci le azioni e/o i diritti di cui al punto 1, dovrà comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata A.R., oltre al numero delle azioni o diritti che intende trasferire, tutti gli elementi ed ogni altra informazione necessari per l'esatta identificazione del soggetto acquirente, affinché l'organo amministrativo possa valutare con cognizione di causa e prudente apprezzamento le qualità dello stesso acquirente, riferendone all'assemblea dei Soci entro e non oltre 60 giorni.
4. Il giudizio sul gradimento del soggetto acquirente dovrà essere espresso dall'Assemblea sei Soci entro il termine di cui sopra e l'eventuale rifiuto del consenso o gradimento, che potrà essere espresso anche in presenza di una sola delle condizioni ostative di cui al comma 2, dovrà essere motivato dalla stesso organo il quale, entro i successivi gg. 30 (trenta) potrà designare un altro acquirente/i delle azioni o dei diritti posti in cessione.
5. L'efficacia delle cessioni a terzi non soci di una quantità inferiore a n.10.000 azioni e/o ai corrispondenti diritti, resta subordinata al preventivo consenso del solo organo amministrativo, che potrà essere negato nei casi indicati al precedente comma 2 o per altre ragioni adeguatamente motivate, da esprimersi entro e non oltre gg. 60 dalla presentazione della comunicazione di cui al precedente comma 3.

Art. 12 - Recesso del Socio

- 1. Il Socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'art. 2437, comma 1, del codice civile e negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
- 2. Non spetta il diritto di recesso al Socio che non ha concorso all'approvazione delle deliberazioni aventi a oggetto :
 - a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione dei vincoli alla circolazione delle azioni.
- 3. L'esercizio del recesso ed i suoi termini sono regolati dall'art. 2437 bis del C.C.
- 4. La valutazione delle partecipazioni per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'art. 2437 *ter* del codice civile.

5. Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437 *quater* del codice civile.

Art. 13 - Obbligazioni

1. La Società potrà emettere obbligazioni a norma e con le modalità di legge.
2. l'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, è deliberata dall'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2410, comma 1 del C.C., mentre l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni resta riservata alla competenza dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 2420 bis, comma 1 del Codice Civile.

Art. 14 - Finanziamenti

1. La società potrà acquisire dai Soci finanziamenti, con o senza l'obbligo di restituzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. Qualora non venga di volta in volta, ed in modo espresso diversamente disposto, si stabilisce che per tali finanziamenti non saranno dovuti interessi.

TITOLO III ORGANI DELLA SOCIETA' E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15 - Organi della Società


1. Sono organi della società :
 - L'Assemblea dei Soci
 - L'Organo amministrativo
 - Il Collegio Sindacale

Art. 16 - Assemblea dei Soci

1. Le Assemblee dei soci, regolarmente convocate e costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.
2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società, dall'Organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2366, comma 3, del Codice Civile, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, da comunicarsi ai soci con lettera raccomandata A.R. o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso possono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'eventuale adunanza di seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.
4. Le assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.

Art. 17 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano presente, o in loro



assenza da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta fra i componenti il Consiglio di Amministrazione o fra i soci presenti.

2. Quando le funzioni di segretario dell'Assemblea non debbono essere assolte per legge da un notaio, il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte all'ordine del giorno
2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o delle banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, le azioni e/o gli eventuali certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto al voto. Le azioni e i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
3. I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea con delega scritta, conferita ai sensi dell'art. 2372 del codice civile


Art. 19 - Assemblea Ordinaria - attribuzioni e convocazione

1. L'assemblea ordinaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2364 del codice civile ;
 - Approva i bilanci d'esercizio.
 - Nomina e revoca gli amministratori, decidendo di volta in volta se si tratti di Amministratore Unico o di Consiglio di amministrazione e tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del codice civile; ne determina il compenso e, in caso di organo collegiale, nomina il presidente del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, la nomina dell'organo amministrativo, ove a composizione collegiale, sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti; si richiama e si applica, in proposito, quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 251/2012.
 - Nomina il Presidente e gli altri componenti del Collegio Sindacale, tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del codice civile, e ne determina il compenso. In ogni caso, la nomina del Collegio Sindacale sarà effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti; si richiama e si applica, in proposito, quanto previsto dagli articoli 2 e seguenti del D.P.R. 251/2012.
 - Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.
 - Nomina il soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti.
 - Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.
 - Autorizza l'Organo Amministrativo alla esecuzione di ogni singola operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore al 40 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

- Autorizza le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari.
 - Autorizza le decisioni di concessione di garanzie reali o personali che importino impegno per la società per somme superiori al 20 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato .
 - Delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della società, riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o sottoposti al suo esame dall'Organo amministrativo.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Le ragioni della dilazione devono essere segnalate nella relazione sulla gestione.
 3. L'assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
 4. L'assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste per legge dal Codice Civile.
 5. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei verbali devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Nei casi previsti dalla legge e quando l'Organo Amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio scelto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 20 - Assemblea straordinaria - Attribuzioni e Convocazione

1. L'assemblea Straordinaria delibera :
 - Le modifiche dello Statuto;
 - L'emissione delle obbligazioni convertibili;
 - La proroga e lo scioglimento della società;
 - La nomina e i poteri dei liquidatori;
 - Su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
2. L'assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.
3. Essa delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 60 per cento del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51 per cento del capitale sociale.
4. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.



Art. 21 - Organo Amministrativo

1. L'Organo Amministrativo, Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione, è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali; esclusi soltanto i poteri e le facoltà che la legge e lo statuto riservano espressamente all'assemblea dei soci.
2. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci e scelti fra persone che, oltre i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dal presente statuto, devono necessariamente avere anche un'esperienza di tipo professionale o dirigenziale o di amministratore o di controllo maturata in aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico.
3. L'Organo Amministrativo, ove a composizione collegiale, deve essere nominato con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.
4. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.
5. Gli amministratori nominati dal Comune di Trapani ai sensi dell'art. 2449, comma 1 del codice civile, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.
6. L'Organo Amministrativo può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.
7. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della società e la relativa firma possono essere conferiti dall'Organo Amministrativo ad altra persona o ad altre persone, con firma congiunta o disgiunta.

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - Composizione

1. Se la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, esso è composto da tre membri, compreso il Presidente.
2. Il Comune di Trapani, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, ha facoltà di nominare un amministratore, mentre il resto degli amministratori sarà nominato in numero proporzionale alle azioni possedute. In ogni caso, l'esercizio di tale diritto di nomina da parte del Comune deve essere esercitato in modo tale da non contrastare con quanto previsto dall'art. 21 terzo comma del presente Statuto.
3. Il presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato ai sensi dell'art. 28 terzo comma dello statuto.
4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un vice presidente con funzioni vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei soci.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il

diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.


6. Gli amministratori nominati dal Comune di Trapani, come previsto dal comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 2449, comma 2 del codice civile.
7. Per ogni propria seduta il Consiglio nomina un segretario, che può essere anche estraneo allo stesso consiglio.
8. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del codice civile.
9. Se, per dimissione o per altre cause viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.
10. L'Assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
11. Trascorsi 15 giorni dalle dimissioni di cui sopra, senza che sia stata effettuata la convocazione dell'assemblea, vi provvederà il Collegio Sindacale.
12. Se vengono a mancare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata, d'urgenza, dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
13. In ogni caso di sostituzione dei componenti dell'Organo Amministrativo, venuti a cessare in corso di mandato, la loro nomina deve essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'Organo stesso.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - Amministratore delegato - poteri - deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 c.c., può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, con esclusione di quelli non delegabili per legge, ad un Amministratore Delegato che può essere anche il Presidente, determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive. Non sono delegabili le materie di cui all'art. 25 comma 2.
2. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Art. 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Società (o in altri luoghi, purché nel comune ove la stessa ha sede, scelti dal Presidente), su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno altri due suoi componenti.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata A.R. , ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni



prima dell'adunanza e in caso di urgenza, almeno due giorni prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

3. In mancanza delle formalità di convocazione, le adunanze si reputano regolarmente costituite con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi.
4. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento dal vice presidente o suo sostituto, come previsto dall'art.17 comma 1°.
5. Di ogni deliberazione si fa constare verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinate il voto del Presidente.
2. Devono, tuttavia, essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti :
 - La determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
 - L'acquisto e la cessione di partecipazioni;
 - La nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa;
 - Le assunzioni, i licenziamenti ed ogni altro aspetto riguardante la modifica dello status giuridico ed economico del personale dipendente.
3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo Consiglio.

Art. 26 - Rimborsi Spese e Compenso Amministratori

1. Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'assemblea all'atto della nomina o successivamente e che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

Art. 27 - Direttore Generale

1. L'Organo Amministrativo nomina il Direttore Generale determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina e con delibere successive.
2. Il direttore generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni


impartite dall'Organo Amministrativo e coordina i dirigenti delle aree operative.

Art. 28 - Rappresentanza Sociale

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede o grado di giurisdizione, anche sopranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione o di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta :
 - Al presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dello stesso Consiglio e fatto salvo quanto stabilito dai successivi comma 4 e 5 ;
 - All'Amministratore Unico;
 - Nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati.
2. La rappresentanza sociale spetta anche al direttore generale, agli institori ed ai procuratori di cui al successivo comma 6 nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina o di delega.
3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Trapani ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.
4. Il presidente, inoltre, ai sensi dell'art. 2381, comma 1 c.c.;
 - Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine dei giorno;
 - Esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al vice Presidente .

Art. 29 - Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili ai sensi di legge.
2. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, salvo quanto previsto dai successivi commi 4° e 5°.
3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 c.c..
4. Il Comune di Trapani, ai sensi dell'art. 2449 c.c., ha facoltà di nominare un componente del Collegio Sindacale mentre gli altri componenti saranno nominati in numero proporzionale alle azioni possedute.
5. La nomina dei componenti del Collegio Sindacale, sia effettivi che supplenti, e la sostituzione di quelli eventualmente venuti a cessare in



- corso di mandato, deve essere effettuata con modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, sia effettivi che supplenti, del Collegio stesso.
6. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci fra i Sindaci effettivi nominati dal Comune di Trapani, ai sensi dell'art. 2449 codice civile.
 7. Il Compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea dei soci per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
 8. Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e seguenti del codice civile e alle altre norme di legge in materia.
 9. I sindaci nominati dal Comune di Trapani, come previsto dal comma 4 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 2449, comma 2 del codice civile.
 10. Il Collegio sindacale deve riunirsi, su iniziativa del Presidente, almeno ogni novanta giorni.

Art. 30 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti spetta al collegio sindacale, salvo il caso in cui sia obbligatorio per legge, ovvero sia deciso con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, di attribuire la revisione legale dei conti a un revisore o una società di revisione.
2. La revisione legale dei conti è esercitata nei termini previsti dal codice civile, dal D.Lgs. n. 39/2010 e loro modificazioni
3. L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.
4. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali.
5. Il revisore o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti previsti dalla legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore.
6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili a termini di legge. Per i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, si applica il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 28 dicembre 2012 n.261 e sue eventuali modifiche e integrazioni.

TITOLO IV ESERCIZI SOCIALI

Art. 31 - Bilancio di Esercizio

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo.
2. Alla chiusura di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo entro i termini di legge, predispone il bilancio ai sensi di quanto disposto dall'art. 2423 e seguenti del codice civile, lo deposita nella sede sociale e ne dà apposita comunicazione al Collegio Sindacale. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere compilato

entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

3. Il bilancio predisposto viene sottoposto per l'approvazione all'Assemblea degli azionisti entro i termini di cui al precedente art. 19 comma 2.

Art. 32 - Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Codice Civile, saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della società.

TITOLO V ALTRE NORME

Art. 32 bis - Controllo dei Servizi in House


1. Ai soci affidanti servizi in house, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 2497 - sexies e 2497 - septies del codice civile, sono attribuiti speciali poteri atti a consentire sulla gestione del servizio oggetto di affidamento un controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.
2. A tal fine il socio affidante è titolare di specifici poteri di ispezione e supervisione che esercita, secondo modalità specificate nell'atto negoziale che disciplina l'affidamento del servizio, attraverso un responsabile individuato al suo interno per ciascun servizio affidato.
3. Il socio affidante ha diritto di esercitare controlli diretti sulla qualità del servizio affidato.
4. Esso, inoltre, ha diritto di esercitare sul bilancio societario, oltre al potere ed ai diritti derivanti dalla partecipazione alla compagine societaria, verifiche specifiche per gli effetti che sullo stesso derivano dal servizio affidato in house e sulla coerenza delle scelte aziendali di programmazione e tecnica con gli obiettivi da raggiungere con il servizio affidato. Il socio affidante, ancora, attraverso il proprio rappresentante legale, può proporre alla società specifiche iniziative per la migliore attuazione del servizio affidato e questa dovrà comunicare senza indugio al socio le deliberazioni assunte sulle predette proposte.

Art. 33 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge.

Art. 34 - Controversie - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici esercizi, di cui alla lettera a) del 2 comma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 31.3.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo,



saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre avvocati nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del distretto nel cui ambito ha sede la società.

2. La nomina dei tre arbitri, che dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 6, dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, come nel caso di disaccordo, tra gli arbitri nominati, nella scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Trapani.
4. Il Collegio dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.
5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.
6. Agli arbitri spetterà un compenso, commisurato ai parametri previsti in materia forense, vigenti al tempo del conferimento dell'incarico, non superiori agli importi minimi, del rispettivo scaglione. Analoga clausola dovrà essere riportata nei provvedimenti di nomina degli arbitri e dovrà essere accettata espressamente dai soggetti nominati, che dovranno rinunciare formalmente, all'atto della nomina, ad ogni maggiore compenso.
7. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del D.Lgvo n. 5 del 17 gennaio 2003.
8. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i 90 giorni successivi, esercitare il diritto di recesso.
9. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 35 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del Codice di procedura Civile e delle leggi speciali in materia.
2. Le disposizioni degli artt. 21 terzo comma, 22 secondo e tredicesimo comma, 29 quinto comma, finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, trovano applicazione nei limiti temporali previsti dall'art. 3 primo comma del D.P.R. 30 novembre 2012, n.251, salve sue proroghe e modificazioni.

INDICE

TITOLO I

DENOMINAZIONE ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione - denominazione.....	1	-
Art. 2 - Sede.....	1	
Art. 3 - Domicilio Soci	1	
Art. 4 - Oggetto	1	

Art. 5 - Durata.....	3
----------------------	---

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 6 - Capitale Sociale.....	3
Art. 7 - Variazione del capitale sociale	3
Art. 8 - Versamenti.....	4
Art. 9 - Azioni.....	4
Art. 10 - Cessione Opzione Prelazione.....	5
Art. 11 - Efficacia delle cessioni.....	6
Art. 12 - Recesso del Socio.....	7
Art. 13 - Obbligazioni.....	8
Art. 14 - Finanziamenti.....	8

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 15 - Organi della Società.....	8
Art. 16 - Assemblea dei Soci.....	8
Art. 17 - Funzionamento dell'assemblea.....	9
Art. 18 - Partecipazione all'Assemblea.....	9
Art. 19 - Assemblea ordinaria attribuzioni e convocazione.....	9
Art. 20 - Assemblea straordinaria attribuzioni e convocazione.....	11
Art. 21 - Organo Amministrativo.....	11
Art. 22 - Consiglio di Amministrazione - Composizione.....	12
Art. 23 - Consiglio di Amministrazione - Amministratore Delegato Poteri - Deleghe.....	13
Art. 24 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	13
Art. 25 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.....	14
Art. 26 - Rimborsi spese e compenso degli Amministratori.....	15
Art. 27 - Direttore Generale.....	15
Art. 28 - Rappresentanza Sociale.....	15
Art. 29 - Collegio Sindacale.....	16
Art. 30 - Revisione Legale dei Conti.....	16

TITOLO IV


ESERCIZI SOCIALI

Art. 31 - Bilancio di esercizio.....	17
Art. 32 - Utili.....	17

TITOLO V

ALTRE NORME


Art. 32 bis - Controllo dei Servizi in House.....	18
Art. 33 - Scioglimento.....	18
Art. 34 - Controversie - Clausola compromissoria.....	18
Art. 35 - Norma di rinvio.....	19



F.to: Giuseppe Randazzo
F.to: Not. Ugo Barresi L.S.

Copia conforme all'originale, firmato ai sensi
di legge, rilasciata dal Notaio Ugo Barresi
formata da n. ndici fogli.

Trapani, li 7 6 AGO. 2016

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal contains the text "NOTAIO UGO BARRESI" and "TRAPANI" around the perimeter. The signature is a stylized, cursive script.